



**OLTRE L'ENDIADI GIUDIZIO/ARBITRATO:  
QUALE SPAZIO PER LA MEDIAZIONE COME MODALITÀ DI  
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CHE INTERESSANO LE SOCIETÀ  
SPORTIVE?  
(*prima parte*)**

Maria Josè Bravo Bosch<sup>1</sup> e Angela Busacca<sup>2</sup>

**Abstract:** Negli ultimi decenni si è assistito, anche in Europa, a un progressivo affermarsi del ricorso alla mediazione come strumento di risoluzione delle controversie finalizzato a evitare l'insorgere di un contenzioso giudiziale oppure a risolvere un contenzioso già avviato, con grande risparmio di tempi (e risorse economiche) e un diretto coinvolgimento delle parti nella determinazione di una soluzione concordata. Nella sua definizione più semplice, infatti, la mediazione è una procedura nell'ambito della quale un mediatore, con caratteristiche di terzietà, imparzialità e neutralità, aiuta le parti in lite a elaborare una soluzione che risponda al meglio alle pretese ma soprattutto agli interessi dei quali le stesse parti sono portatrici.

Sul portato delle esperienze maturate in ambito di mediazione nelle controversie civili e commerciali, e sui positivi risultati emersi dall'applicazione delle pratiche di ascolto collaborativo e di coinvolgimento delle parti nelle dinamiche cooperative, ci si è chiesti se la procedura di mediazione non possa costituire una valida opportunità anche per i conflitti e le controversie nelle quali sono parti gli enti dell'ordinamento sportivo, le società sportive, gli atleti e gli altri soggetti, tra i quali, ad esempio, agenti e ausiliari. In considerazione delle peculiarità dell'ordinamento sportivo e delle norme sulla competenza del sistema della giustizia sportiva, il tema di studio e di riflessione si presenta doppio: da un lato la mediazione civile e commerciale come strumento per società sportive per gestire in modo efficace e con risparmio di tempi e risorse le controversie esterne all'ordinamento sportivo; dall'altro lato la mediazione sportiva, che potremmo definire endo-ordinamentale, per la risoluzione delle controversie interne all'ordinamento sportivo, individuando alcuni ambiti nei quali la mediazione potrebbe affiancarsi al giudizio ed all'arbitrato, tradizionalmente individuate uniche come modalità di risoluzione ammesse dall'ordinamento sportivo, ponendosi anche come strumento per veicolare i valori e i principi della

- 
- 1 Professore ordinario di "Diritto Romano" e di "Sistemi Giuridici Comparati" presso l'Università di Vigo. Componente dell'istituto di ricerca "Xusticia y Xenero"; esperta in mediazione civile e familiare. L'autrice ha curato la redazione dei paragrafi 3 e 4. I paragrafi nn. 1, 5 e 6 sono frutto della riflessione congiunta e del confronto tra le autrici.
  - 2 Professore aggregato di "Diritto Sportivo" e di "Diritto dell'Informatica" presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Componente della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e della Federazione Ciclistica Italiana. Componente della Commissione "Affari Giuridici e Carte Federali" della Federazione Italiana Vela (FIV). L'autrice ha curato la redazione dei paragrafi 2 e 7. I paragrafi nn. 1, 5 e 6 sono frutto della riflessione congiunta e del confronto tra le autrici.



leale collaborazione e della facilitazione dell'accordo nello sport. Guardando alla seconda modalità, al momento attuale una procedura di mediazione sportiva è proposta dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna e alcuni esperimenti sono condotti in Spagna, principalmente su base di leggi e normative delle singole Comunità Autonome. In Italia il dibattito sul tema è ancora alle prime fasi, eppure la conoscenza e l'utilizzo della procedura di mediazione anche nel settore sportivo potrebbero essere elementi utili per aiutare le società sportive, soprattutto quelle di dimensioni piccole e medie.

Nel presente saggio, frutto di riflessioni congiunte e confronti tra le autrici, la prospettiva della mediazione viene analizzata da diversi punti di vista: come promozione del modello ADR per le controversie esterne all'ordinamento sportivo ma che possono interessare società sportive e soggetti terzi (ad esempio, le controversie con gli *sponsor* o quelle con i fornitori) e altresì come promozione di un modello di mediazione sportiva per le controversie interne all'ordinamento sportivo; in relazione a questo ultimo profilo vengono analizzati il modello di mediazione presso il TAS e le esperienze spagnole della *mediacion deportiva* presso alcune comunità autonome; da ultimo, ritornando alla realtà italiana, sarà proposto un quadro della situazione attuale, anche alla luce della riforma e delle novità in materia di lavoro sportivo, per valutare quali siano i possibili spazi per una mediazione tra sodalizi e atleti e, stante la presenza del vincolo di giustizia come obbligo gravante su tesserati e affiliati, la possibilità di un intervento regolatore da parte del CONI.

*Over the past few decades, Europe has witnessed a progressive development of mediation as a dispute resolution procedure, aimed at avoiding and/or resolving ongoing court cases, with great savings in time and economic resources: the parties are directly involved in reaching and determining an agreed solution. In its simplest definition, mediation can be considered as a procedure in which a mediator, namely a third party characterised by impartiality and neutrality, helps the disputing parties establish a solution that best suits the various claims and most importantly the disputing parties' potential unexpressed needs and interests. On the basis of experiences in the field of civil and commercial mediation, and on the positive results that have emerged from the application of collaborative listening practices and involvement of the disputing parties in cooperative dynamics, it is possible to affirm that mediation processes could constitute a valid opportunity also for conflicts and disputes in which sports bodies, sports clubs, athletes and other sports stakeholders are parties, such as sports agents and sports auxiliaries. In consideration of the peculiarities of the sports system and of sports justice system jurisdiction rules, the goal of these studies is two-fold: on the one hand, to analyse civil and commercial mediation as a tool for sports clubs to manage time and resources effectively on disputes outside the sports system; on the other hand, to consider whether a "sports mediation" is achievable, namely as an intra-sports system process to resolve disputes and as a tool to convey the values and principles of loyal collaboration in sport, to overcome conflicts and identify some areas in which mediation could be coupled with ordinary and arbitration proceedings, traditionally considered the only dispute resolution methods in the sports system. With respect to the second aspect, currently, the sports mediation process is widely proposed, at an international level, by the Court of Arbitration for Sport (CAS) of Lausanne. However, at a nation level, there have only been a few sectorial experiments, such as the ones conducted in Spain, mainly on the basis of laws and regulations of the individual Autonomous Communities. In Italy, the debate on the topic is still at an early stage, however the culture and use of the mediation process also in the sports sector could be a useful element to help sports clubs, especially small and*



*medium-sized ones.*

*In this essay, as result of joint considerations and comparisons between the authors, the use of mediation by sports club is analysed from different points of view: as a promotion of the ADR model for disputes external to the sports system but which may involve sports clubs and third parties (for example, disputes with sponsors or with suppliers), and as promotion of a sports mediation model for disputes within the sports system. In relation to the latter profile, the mediation model at CAS and the Spanish experiences of “mediacion deportiva” in some autonomous communities are analysed. Finally, the authors analyse the Italian situation, hoping for a greater diffusion of the culture of mediation between sports club and athletes and, given the limits deriving from jurisdiction restraints on members and affiliates, hoping also for a regulatory intervention by the Italian National Olympic Committee (CONI).*

**Keywords:** mediazione sportiva – risoluzione dei conflitti – CAS – *mediacion deportiva* nelle comunità autonome – conciliazione nei rapporti di lavoro sportivo

*sports mediation – dispute resolution – CAS – mediacion deportiva in the autonomous Spain communities – conciliation in sports labour disputes*

\*\*\*

**Summary:** 1. *Introduzione. Mediazione facilitativa e dinamiche cooperative per la risoluzione dei conflitti nel mondo sportivo: ipotesi e prime esperienze* – 2. *La mediazione per le controversie esterne all'ordinamento sportivo: le caratteristiche del “modello italiano”* – 3. *La Mediazione Sportiva: il modello della mediazione presso il TAS* – 4. \* *La Mediazione Sportiva: gli esperimenti delle Comunità Autonome nell'ordinamento spagnolo* – 5. \* *Gestione del conflitto, dinamica cooperativa e performance sportiva: inferenze e risultati* – 6. \* *La Mediazione Sportiva: pro e contro* – 7. \* *La situazione italiana: esistono dei margini per una terza via “conciliativa” di risoluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo?*

*(\* i paragrafi 4 -7 saranno pubblicati nel prossimo fascicolo della rivista)*

### **1. *Introduzione. Mediazione facilitativa e dinamiche cooperative per la risoluzione dei conflitti nel mondo sportivo: ipotesi e prime esperienze***

Le cronache degli ultimi anni registrano un significativo aumento dei casi di contenzioso in materia sportiva, con riferimento sia alle controversie interne all'ordinamento sportivo che, in termini più generali, alle controversie nelle quali sia parte (almeno) un soggetto dell'ordinamento sportivo e che siano riferibili, o in qualche modo collegate, allo svolgimento delle attività sportive o all'organizzazione delle manifestazioni e degli eventi a carattere locale, nazionale ed internazionale.

Se le controversie relative alla prima categoria appaiono definibili e classificabili con riferimento alle ipotesi di illecito sportivo e trovano regolamentazione in ambito endo-ordinamentale, sia a livello



nazionale che internazionale<sup>3</sup>, sulla base delle specifiche norme dell'ordinamento sportivo e dei limiti posti dal vincolo di giustizia e dalla competenza degli organi del sistema della giustizia sportiva, le controversie relative alla seconda categoria costituiscono, stante anche la inferenza con le normative statali e sovrastatali, una categoria molto ampia<sup>4</sup> che spazia, a mero titolo di esempio, dalle questioni di lavoro ai rapporti interni alle società lucrative e alle associazioni non-profit, dalle controversie assicurative collegate agli infortuni occorsi nella pratica sportiva o alla gestione degli impianti alla diversa fenomenologia dei rapporti contrattuali, regolati secondo le norme del diritto civile e del diritto commerciale; sempre nell'ambito della seconda categorie, accanto alle questioni correlate agli aspetti prettamente economici, possono considerarsi altresì le questioni di carattere più strettamente personale e familiare quali, ad esempio, le controversie tra genitori per la pratica sportiva dei minori<sup>5</sup>, le controversie collegate alla pratica sportiva in ambito scolastico e/o nelle palestre o scuole sport, o ancora le controversie derivanti dalle interazioni sui canali di comunicazione *on line* e particolarmente sui *social network*, che spesso proiettano nello spazio virtuale tensioni e disagi del mondo reale, che si riversano sul mondo sportivo<sup>6</sup>.

- 
- 3 Il sistema della giustizia sportiva, inteso come sistema interno all'ordinamento sportivo per la risoluzione delle controversie sorte fra i soggetti appartenenti a quest'ultimo e inerenti alla pratica sportiva e le attività connesse, è stato oggetto di molteplici studi. Nell'ambito dell'ampia bibliografia sul tema si segnalano: G. LIOTTA, *La giustizia sportiva*, in G. LIOTTA, L. SANTORO, *Lezioni di diritto Sportivo*, Milano, 2023, p. 372 ss.; P. DEL VECCHIO, F. GIACOMARDO, M. SFERRAZZA, R. STINCARDINI (a cura di), *La giustizia sportiva*, Napoli, 2022; M. SANINO, *Giustizia Sportiva*, Milano, 2022; con particolare riferimento all'ordinamento spagnolo e alla recente riforma, cfr. A. MILLAN GARRIDO (a cura di), *Desarrollo Reglamentario de la Ley del Deporte: algunas cuestiones*, Madrid 2023; T. R. FERNANDEZ, *La justicia deportiva. Cuatro estudios*, Madrid, 2015.
  - 4 Offrono una panoramica delle più dibattute questioni in tema di rilevanza giuridica dell'attività sportiva e controversie relative agli interessi connessi, M. C. CALCIANO, *Diritto dello Sport*, Milano, 2010; V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005.
  - 5 In argomento, cfr. S. RIGAZIO, *Autodeterminazione del minore ed attività sportiva*, Torino, 2018; F. RENDE, *Riforma dell'ordinamento sportivo e protezione dell'interesse del minore*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2021; di imminente pubblicazione per i tipi dell'editore Reus di Madrid, A. SANCHEZ HERNANDEZ, *La proteccion de los menores nel deporte a nivel internacional*; sia consentito altresì il rinvio a A. BUSACCA, *Diritti del minore e "diritto allo sport"*, in *Actualidad juridica iberoamericana*, 2022, p. 1123.
  - 6 La riflessione e la formazione indirizzata a un utilizzo consapevole e responsabile dei *social network* costituiscono temi quanto mai attuali nell'ambito degli studi sulla comunicazione sportiva e sulle nuove forme di disintermediazione tra sportivi e pubblico dei sostenitori. Se la maggior parte degli studi si indirizzano agli aspetti commerciali della nuova comunicazione mediatica, quali le strategie di *fan engagement* o lo *sport influencer marketing*, non mancano tuttavia riflessioni sulle forme di comunicazione che degenerano in discorsi d'odio o vere e proprie forme di diffamazione o discriminazione sul *web*. In relazione a questo ultimo profilo appaiono molto significativi i risultati dell'indagine "Odiare non è sport", condotta dal centro CODER dell'Università di Torino, che ha analizzato le interazioni sui profili social dei principali periodici sportivi italiani per un periodo di quattro mesi (ottobre 2022/gennaio 2023): come si può leggere nel report, "nel campione analizzato, pari 3.412.956 su Facebook e 29.625 su Twitter; circa un milione di commenti sono stati classificati come hate speech e di questi circa 200.000 contenevano almeno un riferimento alla discriminazione". L'espressione di commenti e/o apprezzamenti e/o giudizi lesivi da parte di soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo può integrare sia un illecito sportivo (come previsto dai Codici e dai Regolamenti di Giustizia federali) che una ipotesi di illecito penale quale, appunto, la diffamazione aggravata dal mezzo di diffusione utilizzato.



L'incremento del contenzioso si presta a molteplici analisi e riflette, anche nel mondo sportivo, le tensioni sociali che stanno caratterizzando questo primo quarto di secolo: disgregazione delle comunità, crescente senso di inquietudine, crisi economiche e tensioni geopolitiche determinate da flussi migratori e conflitti.

L'ordinamento sportivo, da sempre improntato a settorialità e autonomia<sup>7</sup>, risulta interessato da una molteplicità di inquietudini e contrasti che, in certi casi, sembrano minare gli stessi valori fondanti e porre in crisi la struttura ordinamentale e i suoi elementi caratterizzanti; in tale contesto, l'incremento del contenzioso si riflette negativamente su tutti i soggetti coinvolti, sui quali si proietta il senso di incertezza determinato dall'esistenza del conflitto e dalla necessità di convogliare energie e risorse per trovarne la soluzione<sup>8</sup>.

Tradizionalmente il contenzioso interno all'ordinamento sportivo viene orientato verso due modalità di risoluzione: il giudizio davanti agli organi di giustizia (federali e centrali) e l'arbitrato sportivo<sup>9</sup>; si tratta di due modalità aggiudicative, che consolidano la scelta verso un modello di definizione etero-determinato con intervento di soggetti terzi con potere di risolvere il conflitto, assumendo decisioni vincolanti per le parti. Accanto a queste due modalità, tuttavia, si rinvergono limitati ambiti di operatività per altre modalità aggiudicative (devoluzione della controversia davanti a commissioni con competenza specifica) e per modalità facilitative, basate sul modello della composizione negoziale dei conflitti<sup>10</sup> che valorizza la partecipazione delle parti con l'ausilio di un terzo che, tuttavia, non ha potere di rendere decisioni vincolanti o imporre soluzioni alle parti<sup>11</sup>: si tratta di modalità che si avvicinano al modello della

---

7 Per una ricostruzione degli elementi costitutivi e delle caratteristiche dell'ordinamento sportivo, cfr. G. LIOTTA, *L'ordinamento sportivo*, in G. LIOTTA, L. SANTORO, *Lesioni di diritto sportivo, cit.*, pp. 12 ss; M. PITTALIS, *Sport e Diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana*, Milano, 2023 (spec. pp. 27 ss.).

8 Le influenze negative delle situazioni di conflitto sulla gestione del gruppo e sul rendimento dei singoli atleti sono state oggetto di studi nell'ambito delle scienze sociali, sia con riferimento alle teorie e tecniche di allenamento e di *mental coaching*, sia con riferimento ai portati psicologici e di incidenza sullo sviluppo della personalità, soprattutto per quanto riguarda gli atleti più giovani. La capacità di monitorare e gestire l'influenza emotiva nella pratica sportiva e quella di mantenere serenità e coesione del gruppo negli sport di squadra rappresentano delle variabili con rilevante influenza soprattutto negli sport agonistici e, in particolar modo, nell'ambito dei tornei delle massime divisioni, laddove la *performance* sportiva può assumere anche valore di attività lavorativa. Portato pratico di tali considerazioni è l'importanza del *problem solving* nella gestione dei conflitti all'interno del gruppo: una gestione e trasformazione dei conflitti efficace che permette di ripristinare gli equilibri e garantire un ambiente di allenamento sereno diventa un valore aggiunto per qualsiasi società sportiva. In relazione a questo ultimo profilo, nel rinviare alle considerazioni del paragrafo 5, può segnalarsi, sin da adesso: C. SANDU, *Mediation in Sport Disputes: Should Mediation be used over arbitration?* in *Conflict Studies Quarterly*, 11/ 2015, pp. 57 ss.; più in generale sull'influenza degli stati emotivi e di un ambiente poco sereno e conflittuale sulle prestazioni sportive, cfr. V. PENATI, *Tecniche mentali per il potenziamento della prestazione sportiva*, Milano 2015.

9 In termini generali sulla risoluzione delle controversie nello sport e sull'arbitrato sportivo, cfr. J. LINDHOLM, *The Court of Arbitration for sport and its jurisprudence. An empirical inquiry into lex sportiva*, Cham (Springer), 2019; D. MC ARDLE, *Dispute resolution in Sport. Athletes, Law and Arbitration*, London 2016; nell'ambito della dottrina italiana, cfr. E. MAIO, *Clausola compromissoria e meritevolezza nel sistema della giustizia sportiva*, Napoli, 2020; T. E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo. Teoria e prassi*, in *Rassegna Forense*, 2010, pp. 555 ss..

10 J. NAFZIGER, *Sport, Mediation and Arbitration*, The Ague (T.M.C. Asser Press), 2009.

11 La logica sottesa alla procedura di mediazione è quella di realizzare una dinamica cooperativa che, attraverso la



mediazione civile e che trovano i principali esempi, a livello internazionale, nella Mediazione Sportiva CAS<sup>12</sup> e, a livello nazionale, in alcune recenti esperienze quali la *mediacion deportiva* spagnola<sup>13</sup>. Guardando alle controversie esterne all'ordinamento sportivo, ma che possono interessare enti, sodalizi e soggetti dell'ordinamento sportivo in generale, la via principale di risoluzione, a livello di Stati EU, appare quella giudiziaria, sebbene negli ultimi anni si stia assistendo, anche a livello europeo, alla crescente diffusione di modelli di risoluzione delle controversie extragiudiziali, basati proprio sul modello della mediazione civile, con valorizzazione della partecipazione delle parti per l'elaborazione di una soluzione condivisa e la risoluzione del conflitto in tempi rapidi e con reciproca soddisfazione<sup>14</sup>. La possibilità di utilizzare le procedure di mediazione per la risoluzione delle controversie civili e commerciali, sul portato di quanto previsto dalla direttiva 2008/52/CE<sup>15</sup> e dalle normative nazionali di recepimento<sup>16</sup> e con l'unico limite della disponibilità del diritto sul quale si controverte, può

---

partecipazione diretta delle parti alla costruzione della soluzione, possa superare la logica avversativa e “win-lose” del processo giudiziario e realizzare una cooperazione e una dinamica “win-win” con maggiore soddisfazione di entrambe le parti. Il raggiungimento di un accordo di composizione della controversia, che prende il nome di accordo di conciliazione e che assume valore vincolante e in diversi casi anche valore di titolo esecutivo, permette di realizzare significative economie sia in termini di tempo che di risorse finanziarie, garantisce alle parti riservatezza e confidenzialità sulle questioni oggetto della controversia e della procedura di mediazione ma soprattutto permette di dare considerazione a tutti gli interessi delle parti e di agire per la salvaguardia e il mantenimento dei rapporti, personali ma altresì economici o commerciali. Diversi studi hanno inoltre evidenziato come una soluzione negoziata e realizzata con la collaborazione delle parti ha maggiori possibilità di essere attuata e di non generare nuovo contenzioso, rispetto a una soluzione determinata dal giudice e sostanzialmente imposta alle parti.

- 12 A. UZQUEDA, *La mediazione sportiva: esperienze straniere e prospettive di sviluppo*, in *Diritto dello Sport*, 2021, p. 52; G. MIGNACCA, *Analisi interna e comparata della conciliazione nelle controversie sportive. Il difficile rapporto tra il nuovo assetto del sistema sportivo ed il d.lgs. 4.3.2010, n.28*, in *Comparazione e Diritto Civile*, 2010, spec. § 4-5: Il fenomeno conciliativo nelle controversie sportive. Il sistema del Tribunale di Arbitrato per lo Sport, pp. 6 ss..
- 13 J. LATORRE MARTINEZ, *Mediacion deportiva y futbol*, in A. MILLAN GARRIDO (a cura di), *Derecho del futbol: presente y futuro*, Madrid, 2016, pp. 139 ss.; M. PEREZ-UGENA (a cura di), *Mediacion y deporte*, Madrid, 2016.
- 14 Sebbene la mediazione così come le altre modalità di risoluzione alternative delle controversie (ADR) siano nate e sviluppate nell'esperienza giuridica degli USA, già da alcuni decenni, la UE ha adottato una strategia di diffusione e promozione dell'utilizzo della mediazione principalmente in ambito di controversie civili e commerciali e di controversie nelle quali è parte un consumatore, ma successivamente ampliando anche agli ambiti dei conflitti familiari e, seppur con molte limitazioni, all'ambito della giustizia penale con strumenti e modalità della cd. giustizia riparativa e con alcune esperienze quali, ad esempio, la mediazione penale spagnola.
- 15 Nell'ambito di una vasta bibliografia sul modello europeo di mediazione e sulla Direttiva 2008/52/CE, cfr. C. PILIA (a cura di), *Manuale europeo sulla mediazione*, Padova, 2020; N. TROCKER, A. DE LUCA (a cura di), *La mediazione civile alla luce della Direttiva 2008/52/CE*, Firenze University Press, 2011; G. M. RICCIO, *La Direttiva 2008/52/CE sulla mediazione in materia civile e commerciale*, in A. PERA, G. M. RICCIO (a cura di), *Mediazione e conciliazione. Diritto interno, comparato e internazionale*, Milano, 2011, pp. 71 ss.; propone una lettura indirizzata alle ragioni sociali della mediazione e all'inferenza sulla cultura della risoluzione dei conflitti A. DE LUCA, *La mediazione in Europa: una questione di cultura e non di regole*, in *Rivista di diritto civile*, 2013, pp. 1451 ss..
- 16 La Direttiva 2008/52/CE è stata recepita nei diversi ordinamenti europei con la scelta di un modello basato sulla promozione e adesione volontaria alla procedura di mediazione: solo in Italia, come vedremo, si è optato per un modello che ha affiancato alla mediazione volontaria forme di mediazione cd. obbligatorie per determinate materie, per le quali



rappresentare un indubbio vantaggio per gli enti e i sodalizi sportivi, con notevoli economie di tempi e di risorse economiche, soprattutto con riferimento ai queglii Stati EU, come l'Italia, nei quali la durata del contenzioso civile può estendersi a diversi anni.

Il ricorso a procedure di composizione negoziata delle controversie con intervento di un soggetto terzo, neutrale e imparziale e con funzioni di facilitatore, potrebbe dunque portare effetti molto positivi per le società sportive e gli enti dell'ordinamento sportivo, nonché per i singoli coinvolti in contenziosi comunque collegati all'attività sportiva o alla organizzazione e gestione delle attività sportive: si potrebbe, a tal fine, ipotizzare una "mediazione sportiva" come categoria generale, all'esterno ma anche all'interno dell'ordinamento sportivo, come istituto finalizzato alla gestione negoziale dei conflitti e all'applicazione delle dinamiche cooperative di elaborazione delle soluzioni condivise<sup>17</sup>.

## **2. La mediazione per le controversie esterne all'ordinamento sportivo: le caratteristiche del "modello italiano"**

Con riguardo alle controversie esterne all'ordinamento sportivo, il riferimento normativo, come già anticipato, è alle modalità di mediazione civile già presenti negli ordinamenti degli Stati EU, alle quali si accede sia su base volontaria che in forza di vincolo derivante da clausola contrattuale o statutaria o, ancora, da provvedimento del giudice o da disposizione di legge (mediazione cd. obbligatoria).

In relazione a tale ultimo profilo, sebbene la mediazione su base volontaria sembri essere quella che meglio risponde alla natura e alla essenza dell'istituto, deve osservarsi come il modello italiano si sia contraddistinto sin da subito per aver impresso una sorta di "direzione obbligata" con la previsione di una serie di controversie per le quali l'esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale<sup>18</sup> e come, negli anni, abbia consolidato questa scelta con l'ampliamento delle materie oggetto della cd. "mediazione obbligatoria" e con la previsione di ulteriori forme di obbligatorietà, prima fra tutte quella della cd. "mediazione demandata" dal giudice<sup>19</sup>.

---

l'esperimento della procedura costituisce una condizione di procedibilità; tra le discipline di recepimento, possiamo ricordare il d.lgs. 04/03/2010 n. 28 in Italia e il Real Decreto Ley n. 5 del 5 marzo 2012 in Spagna; entrambe le normative, peraltro, sono state oggetto di novella e modifica rispetto all'impostazione originaria: in Italia ad opera del d.lgs. 149/2022 (Riforma della giustizia civile, cd. riforma Cartabia, dal nome della ministra proponente) e in Spagna con il progetto di riforma (*Anteproyecto de Ley Organica de los Medtodos Alternativos de Solucion de Conflictos*, in fase di approvazione).

17 L. F. OTARAN, *La mediacion deportiva: un puente hacia la trasformacion de conflictos*, Burgos, 2023; S. BELLUARDO, *La mediazione anche nello sport*, in *Diritto dello Sport*, 2022.

18 In argomento, nell'ambito di una vasta bibliografia, cfr. D. DALFINO, *La nuova mediazione civile e commerciale nel contesto delle ADR*, in *Il giusto processo civile*, 2011, pp. 113 ss.; P. LUCARELLI, *Art. 5. Condizione di procedibilità e rapporti con il processo*, in A. BANDITI, N. SOLDATI, *La nuova disciplina della mediazione nelle controversie civili e commerciali*, Milano, 2010; da ultimo, anche in riferimento alla riforma del 2022/2023, cfr. G. BERTI DE MARINIS, *Spunti di riflessione sulla mediazione obbligatoria nell'ordinamento italiano alla luce della recente riforma del processo civile*, in *Anuario de mediación y solución de conflictos*, 2023, pp. 103 ss.; M. BOVE, *La mediazione obbligatoria*, in *La nuova giustizia complementare – Il Foro Italiano. Gli speciali – 2023*, pp. 5 ss..

19 La mediazione demandata dal giudice costituisce una delle più rilevanti innovazioni della riforma del 2022 e completa l'evoluzione della mediazione "su invito" del giudice presente nella formulazione originaria del d.lgs. 28/2010; sia



Il modello italiano si è caratterizzato, sin da subito, per una promozione della mediazione attraverso sistemi di obbligatorietà e di incentivi di natura fiscale, piuttosto che attraverso una formazione alla “cultura” della trasformazione collaborativa del conflitto e alle modalità volontarie di mediazione; la ragione di tale scelta risiede principalmente nella estraneità dei modelli di mediazione e, più in generale, dei modelli di risoluzione alternativa delle controversie, rispetto alla tradizione giuridica processualista basata su logiche avversariali e sulla risoluzione eteronoma del conflitto.

Nonostante le alterne vicende che hanno caratterizzato il modello di mediazione civile italiano<sup>20</sup>, i dati degli ultimi anni dimostrano, tuttavia, una buona tenuta dell'istituto, con un aumento delle procedure

---

in primo grado che in grado di appello, infatti, il giudice “*valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione*” che assume valore di condizione di procedibilità per il prosieguo del processo. Si tratta di una misura che non solo determina un maggiore coinvolgimento e una maggiore responsabilizzazione dei giudici nell'utilizzo degli strumenti cd. alternativi di risoluzione delle controversie, ma altresì permette di superare alcune criticità e incertezze dovute alla diffidenza nei confronti dell'istituto: la “spinta psicologica” data dalla disposizione del giudice agisce sulle parti, e alle volte anche sugli avvocati, come determinante per un approccio meno diffidente e più consapevole alla mediazione e alle sue potenzialità. Sul punto, in riferimento alle novità della riforma, cfr. M. DELIA, *La mediazione demandata dal giudice*, in T. ROSANIA (a cura di), *Mediazione 3.0 e negoziazione assistita 2.0 alla luce del d.lgs. 149/2022 e dei dd.mm. 1° agosto 2023 e n. 150/2023*, Torino, 2023, pp. 165 ss..

Anticipando brevemente alcune considerazioni che saranno oggetto di più ampia esposizione nei paragrafi successivi, appare opportuno evidenziare come la mediazione demandata potrebbe anche costituire un modello per una forma di giustizia sportiva “demandata” dagli organi di giustizia, soprattutto in quelle occasioni nelle quali la controversia verta su conflitti inerenti alla gestione del gruppo o all'ambiente degli allenamenti ed esuli dalle questioni prettamente tecniche e/o regolamentari. In particolar modo, guardando ad alcune delle novità della riforma introdotte dal d.lgs. 36/2021 e relative a quella che potremmo definire una tutela globale della persona atleta contro situazioni di disagio che possono maturare all'interno dei gruppi o nei rapporti con le società sportive, l'approccio alla gestione e soluzione del conflitto attraverso modalità negoziali e cooperative potrebbe presentare diversi vantaggi.

20 Il modello di mediazione civile cd. obbligatoria è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, che ne ha, in un primo momento, dichiarato l'illegittimità, ravvisando una ipotesi di eccesso di delega, con la sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012 (sul punto sia consentito il rinvio a A. BUSACCA, *Ratio della riforma e coerenza con la normativa europea: è incostituzionale la “mediazione obbligatoria”*, in *I Contratti*, 2013, pp. 231 ss.); successivamente, il modello è stato riproposto, con significative innovazioni, tra le quali la previsione di un primo incontro di carattere informativo e prodromico all'instaurarsi della procedura, con il d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (“*Misure urgenti di degiurisdionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*”), poi convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162. Sebbene inizialmente configurato come istituto “a tempo”, sottoposto a controlli e verifiche periodiche, l'istituto della mediazione si è progressivamente affermato raggiungendo discreti risultati sia con riferimento al numero delle procedure instaurate che con riferimento a quelle concluse con il raggiungimento dell'accordo. Negli ultimi anni, l'idea di un riassetto sistemico degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie ha determinato la nomina di due distinte commissioni per l'elaborazione di progetti di riforma: dapprima la Commissione Alpa e successivamente la Commissione Luiso, alla quale si deve lo schema di riforma alla base della cd. Riforma Cartabia. Appare significativo, peraltro, che dai lavori dell'ultima Commissione fosse emersa proprio l'idea della compilazione di un “Testo Unico degli Strumenti Complementari alla giurisdizione”, evidenziando, in primo luogo, il ruolo di tali strumenti nell'ottica non più solo deflattiva del carico giudiziario, ma soprattutto tesa alla valorizzazione dell'autonomia privata, e al contempo emancipando gli stessi dalla denominazione di “strumenti alternativi” per assumere quella di “strumenti complementari” alla giurisdizione, rimarcandone, quindi, la collateralità e non la (supposta) subordinazione alla soluzione giudiziale.



con comparizione della parte inviata e aumento altresì delle controversie risolte in mediazione<sup>21</sup> e una progressiva apertura all'utilizzo di modalità telematiche<sup>22</sup>; guardando alla prospettiva europea, inoltre, non mancano esempi di altri Stati membri EU che, dopo un primo periodo basato unicamente sull'accesso volontario alla mediazione civile, guardano con interesse al modello italiano, proponendo modifiche in tal senso ai propri sistemi<sup>23</sup>.

Volendo riassumere, in estrema sintesi, i caratteri del modello italiano di mediazione<sup>24</sup>, possono evidenziarsi alcuni punti:

- la mediazione per le controversie in materia civile e commerciale è una modalità di risoluzione complementare alla giurisdizione e consiste in una procedura, condotta e gestita da un terzo, neutrale e imparziale, per aiutare le parti a elaborare una soluzione per la risoluzione di una controversia già insorta o per prevenire l'insorgere di una controversia;
- i mediatori che conducono e gestiscono le procedure sono soggetti abilitati a seguito di appositi percorsi di formazione e sono accreditati presso Organismi di Mediazione pubblici o privati; tali organismi sono accreditati presso il Ministero della Giustizia e, in forza di tale accreditamento, autorizzati all'amministrazione del servizio di mediazione in forza di contratto stipulato con le parti che ne fanno richiesta;
- la mediazione può avere come oggetto controversie che vertono su diritti disponibili; in presenza

---

21 I dati relativi alle procedure di mediazione amministrative dagli organismi pubblici e privati sono raccolti ed elaborati con periodicità dal Ministero della Giustizia e pubblicati *on line*; i dati relativi all'intero anno 2022 sono disponibili all'indirizzo web <https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20Civile%20-%20Anno%202022.pdf>.

22 La mediazione telematica (più correttamente, mediazione con strumenti telematici), seppur presente già nell'originaria impostazione del d.lgs. 28/2010, è stata ben poco utilizzata fino al 2020; l'incremento del ricorso alle modalità *on line* e la conseguente definizione di una normativa più completa, con definizione dei formati degli atti e delle forme della sottoscrizione, è dovuto alle circostanze emergenziali determinate dalla pandemia da Sars-Cov-2 e dalle conseguenti misure di limitazione delle attività in presenza; successivamente, anche in considerazione dei vantaggi dell'utilizzazione degli strumenti telematici, lo svolgimento della procedura con modalità di videoconferenza è divenuto una modalità opzionale che presuppone il consenso di tutte le parti che partecipano alla procedura; sul punto cfr. C. PILIA, *La mediazione al tempo del Covid-19*, in *Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP*, 2021, p. 175 ss; F. VALASTRO, *Mediazione online: dalla necessità alla norma. Uno studio empirico*, in *Giustizia Consensuale*, 2022, pp. 221 ss..

23 In argomento A. DE LUCA, *Puoi portare un cavallo all'acqua ma non puoi costringerlo a bere. Verso una cultura europea della mediazione obbligatoria*, in V. BARSOTTI, A. SIMONI (a cura di), *Processo e cultura giuridica. Procedure and legal culture. Scritti per gli 80 anni di Vincenzo Varano*, Torino, 2020, pp. 43 ss..

24 La bibliografia sulla mediazione civile e commerciale in Italia è piuttosto ampia e gli studi sul tema hanno interessato trasversalmente diversi settori delle scienze giuridiche e, più in generale, delle scienze umane, pur scontando un andamento non lineare che alterna periodi di grande intensità (chiaramente in prossimità delle riforme) a periodi di interesse molto parziale, caratterizzati da attenzione agli aspetti più pratici ed alle elaborazioni giurisprudenziali piuttosto che all'analisi sistematica ed alla teoria generale delle modalità di trasformazione dei conflitti. Nell'ambito della più recente produzione sul tema, oltre ai titoli già indicati nelle note precedenti, possono ricordarsi: A. MONORITI, *Dall'ordine imposto all'ordine negoziato*, Torino, 2023; M. FERRARI (a cura di), *I consulenti in ADR: professionisti con una marcia in più*, Roma, 2023 (spec. p. 39, M. FERRARI: *Cultura e mediazione*; p. 91, C. CALABRESE: *Mediazione e riforma del processo civile*; p. 105, A. FERRARI AGGRADI: *Riforma del processo civile: le ultime su mediazione civile e commerciale*); P. RIVELLO, *La nuova mediazione dopo la riforma Cartabia*, Pisa, 2023.



di una controversia che verte su una delle materie indicate all'art. 5 comma I, l'esperimento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sicché, in assenza della preventiva mediazione, la parte potrà far valere la relativa eccezione in giudizio;

- la procedura è assolutamente informale e riservata; in caso di esito infruttuoso e di successivo giudizio, le dichiarazioni rese e i documenti acquisiti in mediazione non potranno essere oggetto di testimonianza nel corso del giudizio;
- in caso di esito positivo, le parti sottoscrivono un accordo di conciliazione, il testo del quale deve costituire allegato al verbale, a sua volta firmato dalle parti e dai rispettivi avvocati; l'accordo costituisce altresì titolo esecutivo e in caso di inadempimento determina responsabilità a carico della parte inadempiente;
- la procedura ha costi predeterminati indicati nel Regolamento dei singoli organismi (pubblici o privati) di mediazione e prevede altresì una serie di incentivi di carattere fiscale (credito di imposta in favore delle parti e degli organismi); per le parti in possesso dei requisiti richiesti, è possibile godere del patrocinio a spese dello Stato per le procedure vertenti sulle materie dell'art. 5 comma I.

In tempi recenti la mediazione per le controversie civili e commerciali è stata utilizzata, sulla scorta della normativa emergenziale degli anni 2020-2021, per le controversie relative all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e altresì per la rinegoziazione dei rapporti di fornitura e di locazione<sup>25</sup>: con riferimento all'esperienza delle società sportive, particolarmente di quelle dilettantistiche, il ricorso alla

---

25 Nell'ambito della normativa emergenziale, il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*) ha disposto una modifica all'art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 (*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*) con l'introduzione, nell'ambito delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 anche le controversie in tema di inadempimento causato dalla normativa di contenimento della pandemia; in particolare, la disposizione introdotta prevedeva che: *"nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda"*. La scelta del legislatore ha avuto un positivo impatto su diverse tipologie di contratti, soprattutto sui rapporti di durata, proiettando la gestione della controversia sulla diversa ottica della manutenzione del rapporto e della emersione dei reciproci vantaggi o, meglio, delle reciproche possibilità di limitazione dei danni derivanti dalla situazione emergenziale. Nell'ambito sportivo, soprattutto in riferimento all'ambito sportivo non professionistico, duramente provato dalla lunga sospensione delle attività e chiamato per lunghi mesi a sopperire alla mancanza di sovvenzioni e introiti, la possibilità di gestire una serie di rapporti contrattuali attraverso strumenti cooperativi ha rappresentato un valore aggiunto. La riservatezza delle procedure di mediazione non permette di riportare singoli casi, ma da interlocuzioni e *report*, il ricorso alla mediazione ha permesso di gestire al meglio i rapporti con i proprietari (privati) degli impianti e con le imprese titolari dei contratti di fornitura e assistenza per i materiali e le attrezzature (si pensi, ad esempio, alle macchine e agli strumenti per le palestre o ancora alla gestione delle cd. sponsorizzazioni tecniche), nonché quelli relativi a diversi rapporti riferibili alla gestione delle ASD e delle SSD. Nonostante diversi positivi riscontri, non si sono tuttavia realizzati (neanche) quei germogli di una vera e propria "cultura della mediazione" per le società sportive, molte delle quali hanno interpretato il ricorso alla modalità alternativa unicamente come eccezionale e dovuto alla situazione contingente.



mediazione ha permesso di risolvere una serie di potenziali conflitti con *sponsor* e fornitori. Proprio sul portato di tali esperienze, non sono mancate iniziative di informazione indirizzate a diffondere la cultura della mediazione tra gli operatori del mondo sportivo, evidenziandone i vantaggi in termini di economie di tempi e di risorse economiche; fino ad ora, tuttavia, si è trattato di iniziative a carattere settoriale e locale, senza una sistematica formazione in tal senso: sarebbe auspicabile, già nell'immediato futuro, una più matura considerazione delle potenzialità della mediazione per le controversie civili e commerciali che vedono impegnata una società sportiva anche attraverso la formazione e la selezione, da parte degli organismi di mediazione, di mediatori specializzati che abbiano conoscenza delle dinamiche e delle necessità del mondo sportivo e possano, pertanto, offrire un servizio attento alle diverse esigenze delle società sportive e dei loro interlocutori.

### 3. La Mediazione Sportiva: il modello della mediazione presso il TAS

Il modello di mediazione per le controversie civili e commerciali brevemente esaminato nelle pagine precedenti può risultare una valida opzione per le controversie esterne all'ordinamento sportivo; tuttavia, anche con riferimento alle controversie interne può porsi il dubbio sulla utilizzabilità di modelli di risoluzione dei conflitti basati sulle dinamiche cooperative.

Come già anticipato, l'ordinamento sportivo conosce un modello generale di mediazione sportiva con procedimento amministrato presso il TAS, che è stata introdotta nel 1999 su proposta del presidente del CIO Samaranch per affiancare allo strumento arbitrale una ulteriore modalità di risoluzione delle controversie che potesse essere più snella e di facile accessibilità per i sodalizi e i soggetti individuali<sup>26</sup>. Il Regolamento di mediazione<sup>27</sup>, adottato ai sensi degli articoli S2 e S6 comma I del Codice di Arbitrato Sportivo<sup>28</sup>, si presenta molto snello e detta regole generali sulla modalità di accesso e sulle caratteristiche della procedura, sul carattere di riservatezza e sui rapporti con l'eventuale successivo arbitrato e/o

---

26 M. MIRONI, *The promise of mediation in sport-related disputes*, in *Sports Law Journal*, 2017, p. 131 (ma spec. pp. 147 ss.); A. CAMPUS POVILL, *El marco juridico de la mediacion en el deporte*, in M. PEREZ-UGENA, *Mediacion y deporte*, cit., pp. 79 ss.; A. UZQUEDA, *La mediazione sportiva: esperienze straniere e prospettive di sviluppo*, cit., p. 52; G. MIGNACCA, *Analisi interna e comparata della conciliazione nelle controversie sportive. Il difficile rapporto tra il nuovo assetto del sistema sportivo ed il d.lgs. 4.3.2010, n.28, cit.*, §. 4-5. In termini generali, sui procedimenti e sulle normative regolamentari del TAS, cfr. R. STINCARDINI, *Tribunale Arbitrale dello Sport. Analisi della riforma del 2010*, in RDES, 2010, pp.75 ss..

27 Il Regolamento di Mediazione e ogni altra informazione relativa alla procedura presso il TAS sono reperibili nell'apposita sezione "Mediation" del sito [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org). In particolare, il Regolamento è disponibile all'indirizzo <https://www.tas-cas.org/en/mediation/rules.html>.

28 Al paragrafo S2 delle disposizioni generali può leggersi: "*The purpose of ICAS is to facilitate the resolution of sports-related disputes through arbitration or mediation and to safeguard the independence of CAS and the rights of the parties. It is also responsible for the administration and financing of CAS*"; il successivo paragrafo S6 individua, tra i compiti dell'ICAS, al punto n. 4, la nomina e l'aggiornamento degli elenchi dei mediatori TAS, nonché, al successivo punto n. 10, quella che potremmo definire una clausola generale di azione per la composizione delle controversie: "*It may take any other action which it seems necessary to protect the rights of the parties and to promote the settlement of sports-related disputes through arbitration and mediation*".



giudizio, sul ruolo del mediatore e sulla gestione e conclusione della procedura, nonché sulle spese della stessa, rappresentando il modello ideale per ogni eventuale azione dei “legislatori sportivi” indirizzata all’introduzione di analoghi modelli in ambito nazionale.

Proprio per evidenziare quali potrebbero essere le linee guida dell’eventuale intervento del legislatore sportivo nazionale, nelle considerazioni che seguono si procederà a una sintetica analisi dei profili più rilevanti del Regolamento di Mediazione TAS (di seguito indicato semplicemente come “Regolamento”), per procedere poi, nel paragrafo successivo, a una ipotesi di modello di mediazione sportiva nazionale, anche in raffronto a modelli già esistenti, quali, appunto, quello spagnolo.

(a) *Definizione e caratteri della procedura di mediazione*

La procedura di mediazione sportiva TAS viene definita come “*non vincolante ed informale*”, basata su di un approccio prettamente volontario e sullo svolgimento di una negoziazione “*in buona fede*” per risolvere una controversia legata allo sport (art. 1). La finalità è chiaramente quella di offrire uno strumento cooperativo/facilitativo di gestione del conflitto che, da una lettura sistemica del Regolamento, viene presentato come momento prodromico di una eventuale successiva fase aggiudicativa che, in caso di fallimento della mediazione, potrà avere la forma dell’arbitrato o del giudizio; in relazione a tale profilo, il Regolamento detta specifiche previsioni sulle relazioni tra le due fasi e sulle preclusioni, in particolare con riferimento alla possibilità di testimonianze e prove relative alla procedura di mediazione.

L’ambito di applicazione materiale della mediazione sportiva CAS è indicato dall’art. 2 comma II, con una formulazione inizialmente tipizzante, che include le controversie contrattuali ed esclude le controversie relative alle questioni disciplinari, al *doping*, alla manipolazione delle gare e alle ipotesi di corruzione; la seconda parte del comma II, tuttavia, prevede una deroga per le questioni disciplinari che possono essere oggetto di mediazione quando “*le circostanze lo richiedono*” e in presenza di consenso espresso delle parti. Una lettura sistemica del comma II permette quindi di individuare con certezza l’esclusione delle materie relative alle patologie più gravi (*doping*, manipolazione delle gare e corruzione), individuando una sorta di “zona grigia” per le questioni disciplinari, per le quali vengono indicati requisiti oggettivi (le circostanze) e soggettivi (il consenso delle parti) che ne permettono la risoluzione attraverso la mediazione: tale scelta appare pienamente in linea con un modello di mediazione civile che esclude le questioni a rilevanza penale, pur se non appaiono perfettamente definiti i criteri discretivi che dovrebbero sorreggere l’individuazione dei requisiti oggettivi, potendosi aprire il campo a interpretazioni discordanti<sup>29</sup>.

---

29 Sul punto, appare importante sottolineare che la individuazione di un criterio discretivo certo, e non rimesso unicamente alla determinazione delle parti, risulterebbe di indubbio valore per evitare le situazioni di incertezza. La mediabilità delle questioni disciplinari, peraltro, non dovrebbe essere intesa come fuga dal processo sportivo o tentativo di elusione delle norme e sanzioni dell’ordinamento stesso, quanto piuttosto come possibilità di risolvere mediante confronto quelle situazioni che, nell’ottica avversariale, determinano effetti negativi all’interno della società sportiva o nei rapporti tra gli atleti e i diversi soggetti degli *staff* tecnici. Anticipando quanto sarà oggetto di più approfondita riflessione nei paragrafi successivi, il modello di mediazione sportiva che si vuole proporre non dovrebbe essere legato solo alle questioni patrimoniali ed economiche, piuttosto dovrebbe guardare alle questioni relazionali e alle dinamiche di gestione del



Come anticipato, l'approccio alla mediazione è posto su base prettamente volontaria che trova la sua fonte nell'accordo di mediazione, indicato come l'atto con il quale le parti concordano *“di sottoporre alla mediazione una controversia sorta o che potrebbe sorgere tra di loro”* su di una questione legata allo sport; l'accordo di mediazione, che può essere contenuto in una clausola contrattuale o in separato atto, costituisce un atto negoziale delle parti e può essere redatto secondo i modelli (già) predisposti e indicati dal TAS<sup>30</sup>, oppure avere un contenuto più articolato, comprendendo altresì la scelta del Regolamento di mediazione applicabile (art. 3) o alcune specifiche sulla procedura di mediazione (art. 8): tutti questi elementi ulteriori, tuttavia, costituiscono solo contenuto eventuale rimesso alla autonomia delle parti.

(b) *Il mediatore*

La procedura di mediazione è amministrata da un mediatore iscritto nell'elenco TAS che viene selezionato congiuntamente dalle parti della controversia o, in assenza di accordo, nominato dal Presidente del TAS previa consultazione delle parti. Il ruolo delle parti, anche nella selezione del mediatore, appare di primo piano dal momento che, in caso di contestazione e opposizione alla nomina del mediatore designato, viene previsto che quest'ultimo rimetta il mandato e informi il Presidente TAS che procederà alla sostituzione dopo aver sentito nuovamente le parti.

Come in altre tipologie di mediazione, il mediatore è una persona fisica che, in possesso di determinati requisiti di onorabilità e di professionalità, viene accreditato e inserito negli elenchi dell'ente che amministra la procedura; per la mediazione TAS gli elenchi vengono selezionati dall'ICAS, hanno durata quadriennale e possibilità di rinnovo della selezione per i professionisti indicati<sup>31</sup>.

L'art. 6 del Regolamento prevede una serie di obblighi correlati allo svolgimento della procedura: con riferimento al suo operato, il mediatore TAS deve essere<sup>32</sup> imparziale e indipendente dalle parti e

---

gruppo.

30 I modelli sono indicati all'indirizzo <https://www.tas-cas.org/en/mediation/standard-clauses.html>. Accanto a un modello che potremmo definire di clausola semplice “consigliata” per l'introduzione nei testi contrattuali con indicazione altresì della lingua scelta per l'amministrazione della procedura (*“any dispute, any controversy or claim arising under, out of or relating to this contract and any subsequent amendments of or in relation to this contract, including, but not limited to, its formation, validity, binding effect, interpretation, performance, breach or termination, as well as non-contractual claims, shall be submitted to mediation in accordance with the CAS Mediation Rules. The language to be used in the mediation shall be ...”*), è presente anche un modello di clausola “med-arb” o multistep (*“if, and to the extent that, any such dispute has not been settled within 90 days of the commencement of the mediation, or if, before the expiration of the said period, either party fails to participate or continue to participate in the mediation, the dispute shall, upon the filing of a Request for Arbitration by either party, be referred to and finally settled by CAS arbitration pursuant to the Code of Sports-related Arbitration. When the circumstances so require, the mediator may, at his own discretion or at the request of a party, seek an extension of the time limit from the CAS President”*), indicata come eventuale e aggiuntiva rispetto alla clausola-base di mediazione, in relazione alla quale segue le indicazioni con riferimento alla lingua prescelta.

31 L'elenco dei mediatori è disponibile all'indirizzo <https://www.tas-cas.org/en/mediation/list-of-mediators.html>; per ciascuno di essi sono presenti e consultabili una breve biografia e il cv.

32 La formulazione testuale recita *“shall be and must remain”*, indicando quindi una condizione che deve permanere per l'intera durata del procedimento e ponendo a carico del mediatore l'obbligo di informazione delle parti per ogni circostanza che potrebbe far dubitare delle sue condizioni di terzietà ed in parzialità “agli occhi delle parti”; la formulazione scelta



deve informare le parti della presenza o sopravvenienza di circostanze che possano far dubitare della sua imparzialità e, in questo caso, potrà proseguire nella procedura solo in presenza di una concorde autorizzazione delle parti; con riferimento alla conduzione della procedura, dovrà impegnarsi a dedicare il tempo sufficiente per “*consentire il rapido svolgimento della mediazione*”: in relazione al fattore tempo, appare significativo come non siano indicati tempi predeterminati o termini perentori, ma piuttosto siano utilizzate una serie di espressioni che ne sottolineano la rapidità ed efficienza.

In relazione allo svolgimento della mediazione, l'art. 8 riconosce al mediatore la facoltà di decidere come condurre la mediazione, ancora una volta previa consultazione delle parti e tenendo in dovuta considerazione le linee-guida sulla mediazione TAS. Come si vedrà più dettagliatamente nel prosieguo dell'esposizione, la procedura presenta un marcato grado di informalità con divieto di registrazioni e verbalizzazioni e forte tutela della riservatezza e non può, in nessun caso, concludersi con una soluzione imposta dal mediatore.

Il mediatore TAS è un facilitatore e le sue attività sono indirizzate a condurre le parti alla soluzione e alla conclusione di un accordo: è ammissibile che formuli delle proposte, ma la sua funzione non può mai diventare quella di decisione e di aggiudicazione<sup>33</sup>. A ulteriore conferma di quest'ultima affermazione, si consideri come, in caso di procedura che si concluda senza accordo tra le parti e che prosegua con un arbitrato TAS, il mediatore che ha condotto la procedura non potrà essere nominato arbitro, a meno che tale nomina non sia stata concordata dalle stesse parti.

L'attività del mediatore è svolta a titolo oneroso e la disciplina delle spese e degli onorari di mediazione è contenuta nell'Appendice I<sup>34</sup>: in linea generale, il mediatore riceve onorari calcolati su base oraria, valutando la quantità di tempo impegnato e le attività svolte in relazione altresì al valore della controversia; il Regolamento pone a carico del mediatore un termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione della mediazione per la richiesta del proprio onorario e del rimborso delle spese: trascorso tale termine, l'inerzia del mediatore sarà valutata come rinuncia alle spettanze e il TAS sarà sollevato da ogni obbligo di corresponsione.

---

non è casuale, perché pone fortemente l'accento proprio sul rapporto fiduciario che deve intercorrere tra parti e mediatore: non viene data rilevanza (solo) alle circostanze oggettive che possono incidere sulla terzietà del mediatore, ma si pone attenzione alla percezione delle parti e a come la circostanza relativa al mediatore potrebbe essere da loro interpretata. Non stupisce, pertanto, che le stesse parti possano poi autorizzare il mediatore a proseguire nel suo incarico, proprio perché con tale autorizzazione, esse confermano la fiducia riposta nel professionista.

33 Come già anticipato, il mediatore TAS è un facilitatore: conduce le parti alla elaborazione della soluzione, ma non può imporla. Potrà eventualmente formulare delle proposte, che peraltro non saranno vincolanti, ma fino a che avrà il ruolo di mediatore, non potrà decidere la controversia. Evidenzia le caratteristiche del mediatore facilitatore, F. GOJOR GOMEZ, *Mediador y facilitador. El mediador profesional del acuerdo, el facilitador profesional del perdón*, in *Juris Poesis Revista*, 2019, p. 229 ss; M. SÁNCHEZ GARCÍA-ARISTA, *Del cerebro hostil al cerebro inteligente. Neurociencia, conflictos y mediación*, Madrid, 2023.

34 Il dettaglio dei costi, delle spese rimborsabili e dei limiti è indicato nell'appendice consultabile all'indirizzo <https://www.tas-cas.org/en/mediation/arbitration-costs.html>.



(c) *Lo svolgimento della procedura ed i possibili esiti della mediazione*

L'avvio della procedura si ha con il deposito della richiesta di mediazione presso l'Ufficio del Tribunale del TAS; dalla lettura congiunta dell'art. 2 comma I e dell'art. 4 comma V, emerge come la domanda di mediazione possa essere presentata sia per prevenire l'insorgere della lite, sia per risolvere una lite già insorta e, altresì, per una lite che sia già oggetto di una procedura arbitrale ordinaria o di appello: tali indicazioni testimoniano, ancora una volta, il ruolo centrale riconosciuto all'autodeterminazione delle parti.

La domanda di mediazione deve avere un contenuto obbligatorio come indicato dall'art. 4 comma II (identità delle parti e dei loro rappresentanti con relativi recapiti, copia dell'accordo di mediazione e memoria con descrizione degli elementi della controversia), al quale può affiancarsi un contenuto facoltativo (come, ad esempio, l'indicazione concorde del mediatore TAS come previsto dall'art. 6 comma I, o le eventuali concordate indicazioni sulle modalità di svolgimento della procedura, art. 8 comma I).

Come già anticipato, il Regolamento non prevede alcun limite di durata della procedura: viene indicata come data di inizio della procedura il giorno nel quale la domanda perviene all'ufficio del Tribunale TAS e non viene indicato un termine di durata massima. Il calendario degli incontri viene deciso dal mediatore, il quale, dopo aver accettato la nomina, deve altresì indicare modalità e termini di presentazione della documentazione riassuntiva che, come previsto dall'art. 8, deve contenere una dichiarazione con breve descrizione dei fatti e dei punti di diritto, compreso l'elenco delle questioni controverse in vista della risoluzione e la copia dell'accordo di mediazione. In caso di mediazione che riguardi un caso di arbitrato ordinario o d'appello, il mediatore potrebbe considerare la richiesta di arbitrato come sintesi della parte proponente, ponendo solo a carico dell'altra parte l'obbligo di presentazione della dichiarazione nel termine indicato.

La procedura ha un marcato carattere di informalità; le parti dovrebbero partecipare personalmente ma possono farsi assistere e/o rappresentare negli incontri di mediazione; in quest'ultimo caso sarà onere della parte informare gli uffici, il mediatore e l'altra parte sull'identità del rappresentante che dovrà essere munito di apposita procura per decidere in merito alla soluzione della controversia e sottoscrivere l'accordo<sup>35</sup>.

La conduzione della procedura è rimessa al mediatore, il quale può decidere di svolgere incontri comuni e incontri individuali con le parti<sup>36</sup>; in relazione alla condotta delle parti, l'art. 8 prevede che “*ciascuna*

---

35 La presenza di un rappresentante privo dei poteri di firma dell'accordo renderebbe, di fatto, inutile lo svolgimento della procedura, dal momento che il mediatore e l'altra parte si troverebbero a interagire con un soggetto privo di potere sulla conclusione dell'accordo, che dovrebbe (eventualmente) riferire al proprio dante causa il quale, a sua volta, dovrebbe intervenire in successivo incontro o dotare il rappresentante di potere di firma dell'accordo: appare evidente come tutto ciò non solo si tradurrebbe in una chiara diseconomia di tempi e di costi, ma, soprattutto, si porrebbe in chiaro contrasto con la *ratio* fondante e le finalità della procedura di mediazione.

36 Sulla possibilità di svolgere incontri individuali con le parti della procedura di mediazione non vengono indicati limiti e modalità particolari; un modello di indubbia utilità potrebbe essere quello dei *caucus*, indicati nell'ambito degli studi di negoziazione come incontri individuali indirizzati a rafforzare il rapporto empatico tra ciascuna delle parti e il mediatore, nonché a fungere da momenti di decompressione in caso di particolare animosità negli incontri comuni. Sulla utilità dei



*parte collabora in buona fede con il mediatore*” e ne garantisce la libertà di svolgere liberamente il mandato “*per portare avanti la mediazione nel modo più rapido possibile*”<sup>37</sup>.

Come già anticipato, il mediatore TAS è un facilitatore: può fornire indicazioni e suggerimenti; deve individuare le questioni controverse; deve promuovere la discussione e il confronto tra le parti; può proporre soluzioni ma non può adottare né imporre soluzioni alle parti<sup>38</sup>. Tutte le facoltà e i compiti inerenti al ruolo del mediatore convergono verso la elaborazione di una soluzione negoziale che possa porre fine al contenzioso in essere, proiettando il rapporto delle parti oltre il confine della controversia, nell’ottica di una manutenzione costruttiva delle relazioni sportive e commerciali, offrendo garanzie di rapidità ed efficienza nonché di economicità, di tempi e costi, e, non da ultimo, di riservatezza.

La procedura può terminare con la elaborazione di una soluzione e la sottoscrizione di un accordo, o, al contrario, senza il raggiungimento di una soluzione e con la prosecuzione del contenzioso, che si proietterà verso l’arbitrato o verso il giudizio; in questo ultimo caso, l’atto conclusivo della procedura sarà una dichiarazione scritta, del mediatore o delle parti, attestante la impossibilità di addivenire a una risoluzione negoziale<sup>39</sup>.

---

*caucus* nelle procedure facilitative, cfr. J. POITRAIS, *The strategic use of caucus to facilitate parties' trust in mediators*, in *International Journal of Conflict Management*, 2013, p. 23.

- 37 È interessante notare come la matrice prettamente volontaristica della procedura si rifletta altresì nell’assenza di sanzioni per le eventuali inosservanze e/o violazioni delle norme del Regolamento: se si esclude il profilo delle inadempienze sui pagamenti, per il quale viene prevista l’interruzione della procedura, ogni altra disposizione che concerne il comportamento delle parti o impone norme di condotta, non è corredata dalla previsione di una sanzione. Né, peraltro, sono presenti norme che riflettono tali inadempienze e/o violazioni sugli eventuali successivi momenti, arbitrali o giudiziali, della controversia, come previsto dalla normativa italiana in tema di mediazione, laddove vengono poste una serie di “conseguenze processuali” a determinate condotte delle parti previste dalla normativa (si considerino, ad esempio, la mancata comparizione senza giustificato motivo, o ancora l’aver rifiutato una proposta dal contenuto corrispondente all’esito del successivo giudizio; appare opportuno evidenziare che si tratta di condotte relative a fatti oggettivi, che trovano riscontro nei verbali della procedura e rispondono alle previsioni di legge, dal momento che il semplice comportamento non collaborativo dovuto a diffidenza, che tuttavia non si “oggettivizza”, non potrebbe essere oggetto di verbalizzazione, in rispetto dei criteri di riservatezza della procedura).
- 38 L’art. 9 sintetizza efficacemente compiti e funzione del mediatore nella procedura, ponendo, come clausola di chiusura, la natura assolutamente non valutativa e decisoria del suo ruolo: “*The mediator shall promote the settlement of the issues in dispute in any manner that she/he believes to be appropriate. To achieve this, the mediator will: 1. identify the issues in dispute; 2. facilitate discussion of the issues by the parties; 3. propose solutions. However, the mediator may not impose a solution of the dispute on either party*”. In relazione al punto 3 (proporre soluzioni) deve ritenersi che, come nelle ordinarie procedure ADR, il mediatore possa formulare una proposta su richiesta delle parti; tuttavia, ed è un punto molto rilevante, tale proposta non è da intendersi vincolante e la mancata accettazione non comporta conseguenze nell’ambito del prosieguo della procedura o della eventuale successiva fase arbitrale e/o giudiziale.
- 39 In particolare, l’art. 11 prevede, al paragrafo 2, nn. 2 – 3, che la mediazione si concluda mediante una dichiarazione del mediatore, il quale attesta che non sono più utili ulteriori sforzi per raggiungere un accordo (“*declaration of the mediator to the effect that further efforts at mediation are no longer worthwhile*”), o una dichiarazione di una o entrambe le parti, che si limitano, invece, a dichiarare conclusa la procedura (“*declaration of a party or the parties to the effect that the mediation proceedings are terminated*”). È significativo che la dichiarazione possa provenire anche da una sola parte, ipotizzandosi quindi una volontà unilaterale di interrompere la procedura di mediazione eventualmente anche in aperto dissenso con l’altra parte.



L'accordo di mediazione ha natura contrattuale e risponde allo schema della transazione: viene redatto dal mediatore e sottoscritto dalle parti; una copia dell'accordo sottoscritto è consegnata alle parti e all'Ufficio del TAS.

Una volta firmato, l'accordo ha valore vincolante tra le parti e l'eventuale violazione di quanto pattuito nello stesso darà luogo a un nuovo contenzioso che potrà essere oggetto di giudizio o di arbitrato TAS, secondo quanto previsto dal Codice di Arbitrato per lo Sport.

(d) *Riservatezza della procedura*

La natura riservata costituisce una caratteristica di quasi tutte le forme complementari di giustizia basate sulla negoziazione e sulla mediazione: scorrendo le normative in tema di procedure ADR in tema di controversie civili e commerciali, emerge come la riservatezza rappresenti uno degli elementi che conferisce valore alla procedura e rafforza la fiducia degli utenti<sup>40</sup>.

La possibilità di dirimere la controversia in termini molto rapidi e al contempo garantendo che l'eventuale esito della stessa non subisca pubblicità e/o divulgazioni se non in presenza del consenso delle parti, può rappresentare, soprattutto per quelle parti che hanno interesse a non diffondere notizie presso il pubblico, un valore aggiunto e un incentivo rispetto ai procedimenti che, per natura e obblighi di trasparenza, sono invece soggetti a pubblicità e conoscenza delle decisioni e degli esiti delle controversie<sup>41</sup>.

In argomento, l'art. 10 del Regolamento prevede l'obbligatorietà della sottoscrizione di un accordo di riservatezza a carico di tutti coloro che, a diverso titolo, sono presenti e partecipano<sup>42</sup> agli incontri e,

---

40 Le procedure ADR costituiscono esempio di risoluzione negoziata tra le parti e trovano proprio nella riservatezza uno dei valori aggiunti: guardando alla Direttiva 2008/52/CE, la riservatezza è indicata nei Considerando n. 16 e n. 23 come un elemento da tutelare (nel Considerando n. 16 si parla espressamente di “*fiducia reciproca nella riservatezza della procedura*” con riferimento a tutte le parti della procedura); ancora, l'intero art. 7 è dedicato alla garanzia della riservatezza della procedura, ponendo il divieto di testimonianza per i mediatori e gli altri soggetti coinvolti nell'amministrazione della procedura in relazione “*alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse con lo stesso*”, ponendo come eccezioni eventuali ragioni di ordine pubblico o ragioni correlate all'esecuzione e all'applicazione dell'accordo raggiunto. È interessante notare che lo stesso art. 7 della Direttiva 2008/52/CE prevede, da un lato, la possibilità che le parti consensualmente e congiuntamente escludano o limitino la riservatezza della (singola) procedura e, dall'altro, in termini più generali, che gli Stati possano adottare “*misure più restrittive per tutelare la riservatezza della mediazione*” (come previsto al paragrafo 2).

41 Anche per i lodi emessi dai Collegi arbitrali, il Regolamento TAS prevede, all'ultimo paragrafo della R59, un principio di pubblicità, rimettendo all'accordo delle parti la decisione sulla eventuale riservatezza dello stesso: “*The original award, a summary and/or a press release setting forth the results of the proceedings shall be made public by CAS, unless both parties agree that they should remain confidential. In any event, the other elements of the case record shall remain confidential*”. I lodi sono, inoltre, pubblicati e consultabili nell'apposita sezione del sito web (<https://www.tas-cas.org/en/jurisprudence/recent-decisions.html>) che offre una sezione “*giurisprudenza*”, con le decisioni più recenti in ordine cronologico, ed una sezione “*database*”, che comprende anche quelle più risalenti catalogate ed accessibili tramite motore di ricerca.

42 La norma si riferisce espressamente alla partecipazione alla procedura, ma appare coerente con la generale impostazione di tutela della riservatezza dei procedimenti ADR: essa riguarda, infatti, tutti i soggetti che possono venire coinvolti anche con compiti meramente formali e/o di segreteria e assistenza, o ancora soggetti che possono intervenire in occasione di un unico incontro e non, invece, partecipare all'intero svolgimento della



in generale, alla procedura di mediazione; l'accordo contiene l'impegno a non comunicare a terzi le informazioni ricevute durante la procedura, con l'unico limite della (eventuale) presenza di un obbligo di legge in senso contrario. Il divieto deve intendersi generale e riferito alle informazioni fornite sia in forma orale che in forma scritta: né il mediatore né le parti possono, nell'eventuale successivo procedimento, sia arbitrale che giudiziario, riferire su circostanze maturate nella procedura di mediazione.

In relazione allo svolgimento degli incontri della procedura viene garantita la massima riservatezza, soprattutto alle note personali del mediatore e delle parti, in relazione alle quali viene indicato il divieto di effettuare registrazioni (sia audio che video) e trascrizioni, nonché di darne conto nei verbali: tale previsione si collega, come vedremo, a quella dell'ultimo comma dell'art. 10 che contiene una elencazione, che può intendersi riepilogativa, delle preclusioni esistenti tra procedura di mediazione e (eventuale successiva) fase del contenzioso.

Il diritto alla riservatezza delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati in mediazione non è assoluto, ma piuttosto configurato come relativo, dal momento che può essere superato non soltanto in presenza di un obbligo di legge, ma altresì in presenza del consenso delle parti. In particolare, dalla lettura del Regolamento può individuarsi un consenso unilaterale con riferimento alla riservatezza "nella" procedura (in presenza di una dichiarazione resa da una parte al mediatore, quest'ultimo potrà, solo con consenso della prima, riferire sul contenuto all'altra parte) e un consenso di tutte le parti, con conseguente accordo tra di loro, con riferimento alla riservatezza "della" procedura (in relazione a dichiarazioni rese e documenti prodotti nel corso della mediazione, sui quali il mediatore non può essere obbligato né a rivelare né a testimoniare in caso di successive eventuali fasi della controversia)<sup>43</sup>.

In particolare, l'art. 10 prevede, all'ultimo comma, l'elencazione di tutto quanto non potrà essere utilizzato come prova nell'eventuale successivo giudizio (o arbitrato): le opinioni espresse o i suggerimenti avanzati da una parte rispetto alla possibile soluzione della controversia; le ammissioni fatte dalle parti nel corso della procedura; i documenti, le note e tutte le altre informazioni acquisite nel corso della procedura; le proposte avanzate dal mediatore; le dichiarazioni e le eventuali disponibilità ad accettare la proposta di una sola delle parti; le opinioni espresse dal mediatore. Il valore preclusivo

---

mediazione. La scelta dell'accordo in forma scritta costituisce una garanzia rafforzata.

43 La distinzione tra riservatezza nella procedura e riservatezza della procedura richiama quella presente della normativa italiana in tema di mediazione civile e commerciale, laddove viene previsto (art. 9: dovere di riservatezza) che: "1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti". Sempre in relazione alla normativa italiana, tuttavia, appare opportuno sottolineare che sebbene il legislatore nazionale sia stato particolarmente attento al profilo della riservatezza in fase di recepimento della Direttiva EU, non egualmente lo è stato in sede di riforma con riferimento alla mediazione svolta con strumenti telematici (art. 8bis), laddove, proprio in considerazione della diffusione degli strumenti di videoconferenza e, più in generale, di collegamento da remoto, non ha ritenuto di implementare il corredo di obblighi di riservatezza, rimettendo ai singoli organismi la predisposizione di idonee misure di garanzia delle informazioni e dei dati veicolati *on line*.



posto dall'art. 10 evidenzia la netta cesura tra la procedura di mediazione (che non giunge ad accordo) e l'eventuale successiva fase giudiziale o arbitrale: a differenza delle procedure di mediazione per le controversie civili e commerciali, nell'ambito delle quali sono individuati tutta una serie di rapporti tra la procedura e l'eventuale successivo processo, nel caso della mediazione sportiva TAS, i due momenti sono assolutamente indipendenti e, sebbene non siano espressamente previste sanzioni al riguardo, è facilmente ipotizzabile che la violazione dell'obbligo di riservatezza dia luogo a ipotesi di responsabilità contrattuale, per la violazione dell'accordo di riservatezza sottoscritto, e, potrebbe ipotizzarsi, anche sportiva, posto che la condotta sarebbe in chiara violazione dei principi di lealtà e correttezza che dovrebbero informare la generale condotta degli sportivi.

*(e) La conclusione senza accordo e la (eventuale) prosecuzione della controversia*

In ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti possono porre fine alla procedura in qualsiasi momento, rilasciando una apposita dichiarazione; ne consegue che la controversia potrà proseguire con un giudizio, oppure con un arbitrato TAS, che potrà svolgersi secondo il procedimento accelerato previsto dall'art. 44 del Codice di Arbitrato per lo Sport. Per la prosecuzione in sede arbitrale, è necessario che le parti abbiano sottoscritto un accordo in tal senso o abbiano inserito una clausola compromissoria nel testo del contratto che è oggetto della controversia; in relazione all'accordo, deve considerarsi che, come già detto, le clausole di mediazione possono essere articolate come clausole *multi-step*, prevedendo già *ab origine*, la possibilità di far seguire un arbitrato all'eventuale fallimento della mediazione.

Il mediatore che ha amministrato la procedura tra le parti non potrà essere nominato arbitro, a meno che non siano le parti stesse a indicarlo con apposita dichiarazione scritta, rilasciata al termine della procedura di mediazione; in quest'ultimo caso, viene a realizzarsi, su richiesta delle parti, l'attribuzione di una funzione aggiudicativa allo stesso soggetto, il quale dopo aver agito da facilitatore, potrà agire con poteri decisori. Resta, tuttavia, più di un dubbio in relazione alle preclusioni delle quali all'art. 10 ultimo comma, posto che il mediatore nominato arbitro non dovrebbe tener presente una serie di elementi dei quali è comunque a conoscenza; tali perplessità possono forse dirsi superate sul portato della scelta effettuata dalle parti che, nel riporre nuovamente fiducia nel medesimo professionista, ripongono fiducia nelle sue capacità di risoluzione.

Il mediatore potrà essere scelto come arbitro solo se presente anche nell'elenco degli arbitri TAS e dovrà conformare il suo operato e il lodo alle Regole Arbitrali della procedura *Med-Arb*.

*(f) Le spese ed i costi della procedura*

L'accesso alla mediazione TAS comporta il pagamento di una serie di costi a copertura delle spese amministrative, dei costi della procedura e delle spese e onorari dei mediatori; l'esatto adempimento dei pagamenti, secondo i tempi previsti dal Regolamento e le tariffe indicate dall'Appendice I, costituisce una condizione per l'avviamento e la prosecuzione della mediazione.

Al momento della presentazione della istanza per la mediazione, l'Ufficio del Tribunale TAS stabilisce il



termine di adempimento delle spese amministrative e dell'anticipo sulle spese totali della mediazione<sup>44</sup>: in mancanza di diversa determinazione con accordo delle parti, le spese dovranno essere corrisposte in misura eguale dalle parti e, in caso di inadempimento da parte di una sola parte (e di mancato adempimento suppletivo delle altre parti) la procedura non sarà avviata o sarà interrotta. Ulteriormente, l'art. 11 prevede, tra le ipotesi di risoluzione, anche l'ipotesi di rifiuto di pagare la quota delle spese entro il termine indicato dall'art. 14 del Regolamento.

Al termine della mediazione vengono quantificate le spese totali, secondo le tariffe indicate dall'Appendice I; le parti saranno quindi tenute al pagamento del saldo, calcolato in relazione agli anticipi già versati; diversamente, nel caso di avanzo di somme dagli anticipi già versate, le stesse verranno rimborsate alle parti.

Volontarietà, riservatezza ed efficienza sono le caratteristiche del modello di mediazione sportiva proposto dal TAS: un modello che pur nella validità delle strutture di base, sconta indubbiamente alcuni elementi, primo fra tutti il profilo dei costi, che ne rendono difficile una diffusione massiva. Tuttavia, tale modello potrebbe costituire la base per proporre forme e modelli di mediazione sportiva anche nell'ambito dei singoli ordinamenti sportivi nazionali, ipotizzando un approccio dinamico alla risoluzione dei conflitti tra i soggetti tesserati e affiliati, da non intendersi come una fuga o un rifiuto del sistema della giustizia sportiva, quanto piuttosto come un sistema complementare in grado di valorizzare il momento partecipativo dei soggetti e altresì ridurre (o, almeno, cercare di ridurre) la pressione e la litigiosità che caratterizzano il contenzioso davanti agli organi di giustizia.

---

44 In caso la procedura di mediazione sia incardinata in relazione a una controversia già sottoposta ad arbitrato, le somme versate a titolo di tassa per l'accesso alla procedura arbitrale, saranno computate per la procedura di mediazione e imputate a quest'ultima. L'attuale versione dell'Appendice quantifica in 1.000 franchi svizzeri la somma in questione.